



## LEGGE SULLA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE COMMISSARIALE(1)

**8 Gennaio 1920 N. 4**

**Art. 1.**

- Il posto di Segretario del Conciliatore e Vice Cancelliere del Tribunale stabilito dalla Legge Organica è abolito.

**Art. 2.**

- Il Cancelliere del Tribunale è incaricato della funzione di Segretario del Conciliatore.

**Art. 3.**

- Il Cursore Luigi Tonnini, fermo ogni suo obbligo e diritto in base alla legge organica quale cursore, è incaricato di fungere da Vice Cancelliere e tale titolo è autorizzato ad assumere nello esercizio dello affidatogli incarico.

**Art. 4.**

- Tanto il Cancelliere che il predetto Cursore in compenso dell'incarico come sopra affidato riceveranno un compenso annuo di lire seicento ciascuno fuori organico e senza che questa indennità possa essere aumentata per caro-viveri od altre cause. (2)

**Art. 5.**

- I rapporti di servizio tra il Cursore incaricato ad aiutare il Cancelliere e l'altro Cursore saranno regolati secondo le necessità dal Commissario della Legge. Il Cancelliere ed il facente funzioni di Vice Cancelliere, come pure i Cursori debbono sostituirsi gratuitamente.

(1) Legge sui Tribunali 29 Marzo 1897, R. pag. 335 - Disposizioni disciplinari pel Tribunale Commissariale 26 Febbraio 1878, R. pag. 321 - Regolamento 15 Marzo 1907 per l'Ufficio di Cancelleria, S. pag. 111 - Tabella organica in S. pag. 243.

(2) Con disposizione Consigliare del 25 Aprile 1921 l'annuo compenso di L. 600 è stato, per il Cancelliere, conglobato con lo stipendio.